

DIRETTORIO

DEL TERZ'ORDINE DEI MINIMI

Approvato dal Consiglio Generalizio dell'Ordine

PARTE PRIMA

IL T.O.M.: NATURA - FINE - AMMISSIONE

I. Natura e fine

1. L'Ordine dei Minimi contribuisce validamente alla formazione cristiana dei laici, in vista della loro integrale promozione anche apostolica, per mezzo del Terz'Ordine (TOM), cui assicura guida e assistenza spirituale (Cfr. CIC, can. 303).

- Con le Fraternità provvede ad inserirsi, come lievito nella massa, per un cristiano fermento della società. Un Delegato Generale per il TOM risiede a Roma. Suo impegno è guidare, stimolare, assistere spiritualmente, tramite i vari Assistenti, a nome del Superiore Generale, e in conformità agli orientamenti del Magistero ecclesiastico, questo ramo della Famiglia dei Minimi perché sia sempre all'altezza del suo compito.

- L'animazione viene esercitata per mezzo di adunanze, incontri di lavoro, convegni, corsi di formazione permanente e interessa tutte le Fraternità.

- Mezzo ufficiale di collegamento tra le Fraternità è il periodico «Charitas» con scritti formativi e informativi. Ne ha la direzione lo stesso Delegato Generale e si avvale della collaborazione di chi, esperto nelle scienze sacre e in spiritualità e asceti «minima», desidera formare un laicato radicalmente evangelizzato perché sia evangelizzatore tra i fratelli.

2. I membri del TOM, consci di appartenere ad un'associazione ecclesiale pubblica la cui legislazione si basa sul Codice di Diritto Canonico, eviteranno di richiamarsi a norme e strutture di associazioni non ecclesiali.

3. Durante l'anno di prova, agli aspiranti sia spiegato con sufficiente chiarezza il duplice fine che il TOM si propone di raggiungere, perché - ben compreso - possa essere oggetto di ulteriore approfondimento, sia personale che comunitario, ed essere testimoniato nella vita di ogni giorno.

II. Ammissione

4. L'ammissione al TOM avviene su richiesta scritta del candidato ad una Fraternità locale.
- Ricevuta la domanda il Consiglio - con votazione segreta - decide circa l'accettazione dell'aspirante non prima di aver ascoltato e ponderato il giudizio dell'Assistente.

5. Per l'ammissione all'anno di prova e alla professione si segua il Rituale approvato per il TOM.

6. Alle solite condizioni (Confessione, Comunione e preghiera secondo l'intenzione del Papa) i candidati all'anno di prova e alla professione lucrano l'Indulgenza plenaria.

7. Canonicamente il rito di ammissione all'anno di prova e alla professione è presieduto:
a) dal Superiore Generale o suo Delegato in qualsiasi luogo;
b) dal Superiore Provinciale o suo Delegato nell'ambito della Provincia;
c) dai Superiori locali nell'ambito della propria Fraternità;
d) dagli Assistenti (sacerdoti) se riguardano propri assistiti.

PARTE SECONDA

FORMAZIONE - PROFESSIONE APOSTOLATO

I. Formazione

8. La formazione è guidata dal P. Assistente e dal Delegato alla formazione. Inizia per il candidato dal primo approccio con la Fraternità e riguarda il complesso delle verità cristiane contenute nel Credo. Suo ambito è inoltre lo studio della S. Regola, delle Costituzioni, del Direttorio e della spiritualità di San Francesco. E' importante educare all'amore filiale verso la Chiesa e all'accoglienza del suo magistero.

9. Il candidato approfondisca la sua formazione insieme a tutti i membri della Fraternità e abbia speciali momenti di vita ecclesiale, con incontri di studio, di preghiera e di attività apostoliche in comune.

10. Il periodo di prova è di dodici mesi.

11. Durante il tempo della prova, il candidato dedichi molto tempo alla preghiera, all'ascolto personale o comunitario della Parola di Dio; partecipi devotamente alla S. Messa, possibilmente ogni giorno, e frequentemente si accosti ai Sacramenti. Guidato dal proprio Assistente, sia iniziato nella via della perfezione cristiana con Ritiri, «Tre Giorni», Corsi di «Esercizi Spirituali», incontri speciali di spiritualità. Non trascuri la visita quotidiana al SS.mo Sacramento né la recita del S. Rosario, e particolari preghiere al Santo Fondatore. La formazione ricevuta durante il periodo di prova si trasformi nel futuro terziario in gioiosa testimonianza di vita.

12. Per motivi particolari, su richiesta del Consiglio di Fraternità locale che, sentita la relazione dell'Assistente, ha deliberato con voto segreto in senso positivo, il Superiore Maggiore può ridurre il periodo di prova, non oltre sei mesi.

II Professione

13. Trascorso il periodo di prova - previo il voto positivo del Consiglio di Fraternità, che avrà vagliato attentamente la relazione dell'Assistente e il parere scritto del Delegato alla formazione - il candidato sarà ammesso alla professione.

14. a) L'atto della professione (preparato in duplice copia) sarà firmato sull'altare dal terziario e controfirmato dal sacerdote che presiede il rito.

b) Delle due copie dell'atto di professione, una sia conservata nell'Archivio della Fraternità e l'altra sia inviata alla Presidenza del Consiglio Provinciale.

15. Se gravi motivi non consigliano diversamente, il rito della professione sia inserito in una solenne celebrazione eucaristica, come indicato dal Rituale del TOM, presenti tutti i terziari non impediti.

16. Se terziari di particolare sensibilità esprimeranno l'intenzione di impegnarsi a seguire la spiritualità « minima » coi voti privati di povertà, castità, ubbidienza e vita quaresimale nel secolo, l'Assistente li incoraggi e ne abbia cura particolare.

17. La formazione alla spiritualità « minima », specifica del TOM, è permanente. I terziari dopo la professione si sentano impegnati a partecipare, almeno due volte al mese, agli incontri di ascolto della Parola di Dio e di studio approfondito di tutto ciò che è necessario per vivere un cristianesimo adulto, permeato dalla spiritualità di San Francesco da Paola nelle realtà sociali contemporanee.

18. Il terziario che, senza motivi validi riconosciuti dal Consiglio di Fraternità, partecipa solo raramente agli incontri di Fraternità o esprime comportamenti in contrasto con lo spirito del TOM e le sue norme, sia ammonito fraternamente: se recidivo per ulteriore periodo e condotta, sia sospeso dal Consiglio della Fraternità.

II. Apostolato

19. I terziari s'impegneranno per un apostolato di evangelizzazione e promozione umana in dipendenza e collaborazione con la Gerarchia e i Superiori dell'Ordine (cfr. CIC, can. 311 e 328). - Il TOM assume come proprio l'impegno di seguire fedelmente l'esempio del S. Fondatore, il quale, con una rigidissima ascesi, divenne prototipo e faro luminoso per indicare nella Chiesa la retta via ai penitenti (GIULIO II, Bolla « Inter ceteros » del 20 luglio 1506).

20. Il terziario « minimo », singolarmente e in gruppo, opererà sempre per un apostolato che sia in sintonia con la sua spiritualità, interessandosi degli ultimi, dei poveri, degli ammalati, dei vecchi, degli emarginati, e si adopererà per l'inte-

grale promozione umano-cristiana di quanti potrà avvicinare in umiltà e fraterna carità.

21. Continuando una tradizione, dimostratasi valida lungo i secoli, i terziari, liberi da impegni familiari e sociali, possono chiedere di essere accolti nelle Case del Primo Ordine come « coadiutori » e compartecipanti della vita dei Religiosi.

22. Terziari che desiderassero accedere al Diaconato permanente, previo consiglio del proprio Assistente o altro sacerdote, ne facciano esplicita richiesta scritta al proprio Vescovo e stiano alle sue direttive.

23. Sempre fedeli alla propria spiritualità, terziari ben preparati s'impegnino, come delegati della Fraternità, a favore di particolari categorie o gruppi per una più specializzata azione apostolica (insegnamento catechistico, assistenza sociale in zone depresse, aiuto e consiglio a operai, pescatori, tossicodipendenti, ammalati particolarmente bisognosi, ecc.).

24. Nei programmi apostolici di ogni Fraternità s'includa quello riguardante la presenza attiva di terziari ben preparati nella scuola di ogni ordine e grado, quello del volontariato e quello richiesto da precise esigenze locali.

25. La persona e il messaggio di penitenza, umiltà e carità di San Francesco da Paola devono stimolare i terziari a dare costantemente un loro valido contributo per la formazione di una civiltà nuova in cui la promozione dell'uomo, la corresponsabilità e la carità fraterna siano una realtà viva e operante.

26. Il TOM, pur rimanendo estraneo, come tale, a qualsiasi politica dei partiti:

- a) stimola i terziari all'impegno per la giustizia e ad evitare qualsiasi forma di disimpegno;
- b) disapprova in modo assoluto tutto ciò che provoca e alimenta oppressione, miseria, disuguaglianza, e opera per rimuoverne le cause;
- c) impegnato alla formazione di una società più giusta e più umana, collabora con coloro che hanno tale programma;
- d) incoraggia i suoi membri, più specialmente preparati, a far sorgere nuove opere e ad assumerle - se possibile - in proprio dove particolari esigenze locali lo suggeriscano;
- e) prepara terziari validi e disponibili ad inseguire - se possibile - in proprio, dove particolari esigenze locali lo suggeriscano;

27. I terziari ricordino che, se provati dal dolore, da malattie o da altri gravi difficoltà, non sono in grado di fare dell'apostolato attivo, potranno giovare all'attività dei fratelli offrendo per essi al Signore sofferenze e preghiere.

28. a) L'impegno dei terziari per un valido apostolato sociale non sia mai disgiunto dalla

preghiera e da altre pratiche di pietà che ne devono costituire l'anima. Perciò si adoperino perché la loro vita interiore sia ricca e sempre luminosa di grazia.

b) Si sforzeranno perché la loro preghiera sia

- ✓ espressione dello spirito delle Beatitudini e consacrazione delle attività quotidiane e apostoliche;
- ✓ orazione mentale, alimentata da apposite letture e seguita da raccoglimento;
- ✓ recita quotidiana delle preghiere classiche, per es. il Credo, di almeno tre Pater, Ave e Gloria, o, se possibile, parte della Liturgia delle Ore (Lodi, Vespro), a scelta. I terziari diaconi e sacerdoti assolvono questo impegno con la recita della Liturgia delle Ore.

c) La preghiera del Terziario si estenda a favore della Chiesa, del Papa, della triplice Famiglia dei Minimi, delle Vocazioni, delle Missioni, della giustizia, della pace, dei sofferenti, dei defunti.

29. Chiamati a una vitale unione con Cristo e ad essere testimoni di realtà soprannaturali, si accostino periodicamente alle sorgenti della grazia, specialmente a quelle della Riconciliazione e dell'Eucarestia confessandosi e comunicandosi soprattutto nelle Solennità del Natale del Signore, Pasqua, Pentecoste, Assunzione della Beata Vergine Maria e nella Festa del Santo Fondatore, memori che la vita eucaristica è fonte di carità verso Dio e verso il prossimo.

30. Per i defunti del TOM sono doverosi seguenti suffragi:

- a) alla morte di un terziario i membri della Fraternità parteciperanno alla Messa funebre. Il Consiglio farà celebrare una Messa di suffragio quanto prima invitando, con i parenti e gli amici, anche i terziari.
- b) Ogni anno, a cura di ciascuna Fraternità locale, sarà celebrata una Messa per tutti i terziari defunti, nel primo giorno libero dopo la Commemorazione dei fedeli defunti.
- e) Gli incontri di Fraternità si concluderanno con la recita di una prece di suffragio per tutti i terziari defunti.

PARTE TERZA .

ORGANIZZAZIONE· GOVERNO· INSEGNE

I. Organizzazione

31. Nella sua relativa autonomia (cfr. CIC, can 303), il TOM è composto da:

- a) Fraternità locali (ordinariamente aggregate ad una Comunità di Religiosi Minimi oppure a una parrocchia o rettoria del clero secolare).
- b) Centri provinciali (composti da tutte le Fraternità locali esistenti in una Provincia religiosa dell'Ordine).

c) Centro nazionale (composto da tutte le Fraternità esistenti in una nazione).

32. Il TOM, in quanto associazione ecclesiale pubblica, è costituito persona giuridica. Le Fraternità e i Centri, udito il Superiore Maggiore dell'Ordine, ne possono ottenere il riconoscimento. Essi organizzano attività apostoliche e formative, in comunione con i Superiori dell'Ordine e con il Vescovo diocesano (cfr. CIC, can. 313),
33. Dare orientamenti sulle motivazioni e sui programmi di attività apostoliche nel TOM spetta al Consiglio e al Presidente della Fraternità di livello superiore.

34. Le Fraternità locali sono costituite da terziari e terziarie che vivono in uno stesso territorio, o vi si riuniscono nella sede o chiesa presso la quale è stata eretta la Fraternità, o si raggruppano con precise e valide motivazioni, riconosciute nel Decreto di erezione.

35. Conformandosi al proprio Fondatore, il TOM professa obbedienza e amore al Sommo Pontefice, da cui ha avuto il riconoscimento ufficiale, l'approvazione della S. Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa.

36. Ogni Fraternità locale, cellula del TOM e fondamento della sua struttura, è l'ambiente privilegiato per sviluppare il senso ecclesiale e la vocazione « minima ». Essa è assistita, ordinariamente, da un sacerdote dell'Ordine o, con l'autorizzazione del Superiore Maggiore, da un sacerdote diocesano o di altro Istituto religioso.

37. Tutte le Fraternità e i Centri hanno un Consiglio col proprio Presidente e Assistente.

38. Il diritto di erigere le Fraternità spetta al Superiore Generale per tutto il mondo; al Superiore provinciale per il territorio della sua Provincia religiosa.

39. Gli Assistenti spirituali sono i Superiori del Primo Ordine, o altri sacerdoti nominati dal relativo Superiore Maggiore.

40. Assistenti nazionali e provinciali sono Delegati abituali dei relativi Superiori Maggiori.

41. Gli Assistenti rappresentano canonicamente l'Ordine presso tutte le Fraternità del TOM. Fanno parte dei rispettivi Consigli e hanno diritto di voce attiva in tutte le elezioni. Il loro compito specifico è quello di animare spiritualmente il TOM avvalendosi di quanto credono necessario o utile per rendere i terziari validi seguaci di Cristo e figli devoti della Chiesa, impegnati a una propria santificazione e ad un apostolato multiforme nella fedeltà al carisma « minimo ».

42. Da parte del Primo Ordine viene assicurata

l'assistenza spirituale al TOM come elemento fondamentale di corresponsabilità e comunione.

43. Tutte le Fraternità sono rette da un Presidente e suo Consiglio formato da almeno quattro terziari professi con attribuzioni diverse. Il Sacerdote-Assistente spirituale della Fraternità collabora col Presidente e relativo Consiglio.

44. In assenza del Superiore Maggiore, l'Assistente di Fraternità presiede sia il rito di ammissione all'anno di prova, sia quello di professione, seguendo fedelmente il Rituale.

45. Il Delegato Generale per il TOM è nominato dal Superiore Generale. Ha facoltà per tutte le nazioni, secondo il Decreto di nomina. Dipende immediatamente dal successore di S. Francesco a cui deve rendere conto della sua attività. Risiede a Roma.

46. L'Assistente provinciale è nominato dal Padre Provinciale di ciascuna Provincia dell'Ordine. Ha competenza nella propria Provincia. In sintonia con il Delegato Generale, coordina l'attività degli Assistenti locali.

47. L'Assistente spirituale locale è direttamente impegnato alla formazione dei terziari affidati alla sua cura. Nella Fraternità rappresenta l'Ordine dei Minimi. Ha diritto, oltre alla voce attiva, a presenziare a tutte le riunioni sia della Fraternità, sia del relativo Consiglio.

II. Governo

48. Superiore e Padre del TOM è il Superiore Generale dell'Ordine.

a) Come successore di S. Francesco da Paola, egli è centro di unità e di comunione dell'intera Famiglia dei Minimi, garante della fedeltà al carisma « minimo ».

b) A livello canonico, inoltre, è il primo responsabile della vita e dell'attività apostolica di tutti i Minimi dinanzi alla Chiesa. A lui spetta: guidare, stimolare, correggere i membri del TOM perché raggiungano, con maggiore speditezza e senza errori, il duplice fine a cui si sono impegnati con la professione.

49. Il Delegato Generale per il TOM ha l'autorità conferitagli dal Superiore Generale nel decreto di nomina. Rappresentando canonicamente il Rev.mo Delegante, ha gli stessi diritti e i conseguenti doveri nell'ambito del TOM.

50. Il Superiore Provinciale gode delle stesse competenze e assume gli stessi impegni del P. Generale, ma solo nell'ambito della sua Provincia e in sintonia col Delegato Generale.

51. Gli Assistenti: nazionale, provinciale e locale, nelle loro mansioni rappresentano l'Ordine a tutti gli effetti.

52. I rapporti del TOM con la S. Sede sono curati dal Superiore Generale mediante il Vicario Generale dell'Ordine.

53. Tutte le cariche nel TOM sono conferite con elezioni a scrutinio segreto ogni tre anni. Non è valida l'elezione « per alzata di mano » e « per acclamazione ».

Gli uffici o incarichi vengono assegnati su proposta del Presidente, udito l'Assistente.

54. I Presidenti col proprio Consiglio e l'Assistente si sentano costantemente impegnati a vivere e testimoniare la spiritualità « minima ». Si sforzino di promuovere la comunione tra i terziari, tra le varie Fraternità e tra i fratelli e le sorelle di tutta la Famiglia Minima.

La pace e la riconciliazione, soprattutto tra i membri della stessa Fraternità e tra questa, i propri Dirigenti e l'Assistente, sia il clima primario da raggiungere.

55. Pregiudizi, antipatie, polemiche e contrasti non devono coesistere con la carità che deve animare il TOM.

56. Per esigenza di comunione tra le Fraternità, di ordinata collaborazione e unità nel TOM, i Dirigenti si attengano scrupolosamente alle Norme indicate dalle Costituzioni.

57. I Responsabili del TOM siano terziari professi, convinti della validità del carisma « minimo »; attenti, con visione larga e generosa, alla vita della Chiesa e della società; sempre disponibili a dare e ricevere aiuto e collaborazione apostolica.

58. Le riunioni della Fraternità e dei rispettivi Consigli siano preparate con la preghiera, lo studio e l'aggiornamento, perché riescano valide ed efficaci per una retta animazione spirituale.

59. I tramiti fra il Primo e il Terzo Ordine sono svolti dal Delegato Generale per il TOM e dagli Assistenti provinciali e locali.

60. Con la testimonianza della propria vita, i vari Responsabili del TOM si sforzino di infondere coraggio e suscitare emulazione in tutti i terziari, perché vivano ed operino sempre secondo lo spirito e la lettera delle Costituzioni, con sano realismo e costante entusiasmo.

61. I Responsabili nella guida delle Fraternità rispettino la personalità dei singoli terziari, le varietà culturali e le pluralità di espressione dell'ideale « minimo ».

62. In sintonia con la S. Regola, le Costituzioni e il presente Direttorio, ogni Presidente e Consiglio di livello superiore rinuncia a fare ciò che può essere svolto dal Presidente e relativo Consiglio

di livello inferiore. Tuttavia le Fraternità locali, con i propri Consigli, hanno l'obbligo di realizzare iniziative generali e programmi di comune interesse, formulati rispettivamente dal Con si 'lio nazionale e provinciale. adattando li - quando occorra - alle proprie esigenze e possibilità.

63. L'animazione delle Fraternità del TOM - nella relativa autonomia (cfr. CIC, can. 303) - svolta dai Presidenti e dai loro Consigli, sia coordinata, in spirito di servizio e di comunione, mediante i mezzi previsti dalle Costituzioni: congressi, assemblee, convegni, nonché visite « pastorali» e visite « fraterne », piani comuni di formazione e circolari.

64. I terziari siano consapevoli che svolgono la propria attività in una diocesi dove realizzano la loro vocazione ed attuano il loro apostolato. Pertanto:

- a) adempiano fedelmente i loro doveri verso la Chiesa particolare ed il suo vescovo (cfr. CIC, can. 209);
- b) siano disponibili, nella piena adesione al loro carisma, alla collaborazione per attività sociali e di apostolato promosse dagli organi diocesani (cfr. CIC, can. 311), evitando la tentazione sia di protagonismo che di isolazionismo;
- c) propongano attraverso i loro Responsabili la presenza ufficiale di un terziario nel Consiglio pastorale della diocesi.

65. L'alta direzione che il diritto canonico assegna al Superiore Generale dell'Ordine nei riguardi del TOM (cfr. CIC, can. 303) non esautorà i Responsabili terziari nei loro compiti specifici, ma, nella lettera e nello spirito della S. Regola, delle Costituzioni e del presente Direttorio, li aiuta a meglio esercitare i loro diritti e doveri e li rappresenta di fronte alla Chiesa (cfr. CIC, can. 305,1 e 2; 309 e 311).

66. I terziari s'impegnino a studiare e ad approfondire la conoscenza della dottrina della Chiesa con. tenuta nei documenti del Magistero ecclesiastico e sia no attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del popolo di Dio. Collaborino alle iniziative promosse dalla S. Sede, in particolare alla promozione dell'uomo.

Fraternità ai vari livelli

67. La conduzione della Fraternità è collegiale e - canonicamente - rende ugualmente responsabili tutti i componenti del Consiglio (Assistente, Presidente e Consiglieri).

68. Il numero minimo richiesto per la formazione di una nuova Fraternità canonicamente costituita è di sei membri. Essi saranno ammessi validamente all'anno di prova e, dopo i prescritti dodici mesi, alla professione dall'Assistente.

69. Per l'erezione di una Fraternità locale ove non esistono Province e Case di Religiosi Minimi, si eseguano le direttive del Superiore Generale.

70. Alla base della struttura del TOM. la Fraternità locale è considerata cellula prima dell'Ordine Secolare dei Minimi. In essa il terziario si sforzerà di , , santificarsi e di esercitare in comunione con gli altri fratelli e sorelle un apostolato multiforme per la salvezza delle anime.

71. Tutte le Fraternità sono animate e guidate da un Presidente e rispettivo Consiglio e assistite spiritualmente da un Sacerdote Assistente secondo lo spirito e la lettera della S. Regola, delle Costituzioni e del presente Direttorio.

72. Compiti del Consiglio sono:
- decidere l'accettazione dei nuovi membri;
 - stabilire un fraterno dialogo con i terziari che si trovano in particolari difficoltà;
 - c) scegliere su proposta del Presidente gli incaricati ad uffici di promozione della Fraternità (Delegato alla formazione, Responsabile dell'Economia, ecc.);
 - d) provvedere per la costituzione di Sezioni o Gruppi particolari d'interesse apostolico locale e diocesano in comunione con altri movimenti ecclesiali; e) ammettere, con scrutinio segreto, alla professione o procrastinarla per alcuni giorni o mesi (da sei a dodici);
 - f) deliberare in merito agli affari economici della Fraternità;
 - g) approvare, a conclusione di ogni anno, sociale, la relazione sullo stato economico della Fraternità, da inviare - dopo averla discussa e firmata - al Consiglio di livello superiore;
 - h) collaborare col Presidente e l'Assistente in ogni cosa, perché la Fraternità viva ed operi in perfetta comunione, fondata sulla carità;
 - i) collaborare col Consiglio immediatamente superiore per l'attuazione di attività programmate per tutto il TOM, con facoltà di adattare secondo esigenze locali.

73. Nonostante la collegialità canonica vigente nel Consiglio, al Presidente è demandato il compito di rendere concreti i programmi e gli orientamenti deliberati dal rispettivo Consiglio a cui è tenuto a riferire fedelmente su quanto riguarda la vita e le attività della Fraternità.

74. D'intesa col padre Assistente, il Presidente convochi il Consiglio, almeno una volta al mese, per dibattere programmi e analizzare problemi e attività della Fraternità.

75. Le adunanze per tutti i membri della Fraternità locale si tengano almen() due volte al mese. In esse si approfondiscano, con l'aiuto dell'Assistente, le verità di fede, si facciano approfondite riflessioni suI: la Regola, le Costituzioni e il presente Direttorio, e si studino i documenti del Magistero ecclesiastico.

76. Oltre a quanto riferito dagli articoli precedenti, al Presidente spetta:

- a) convocare, d'intesa con l'Assistente, e presiedere sia il Consiglio che la Fraternità;
- b) preparare la relazione annuale sulla vita, le attività apostoliche e (insieme col Responsabile dell'economia) la situazione economica della Fraternità, perché possa farne edotti i Dirigenti di livello superiore;
- c) d'accordo con l'Assistente e il proprio Consiglio, chiedere eventuale visita pastorale e quella fraterna ai competenti superiori del Primo e del Terzo Ordine, almeno una volta nel triennio della sua presidenza;
- d) partecipare con diritto di voce attiva e passiva ai Congressi per le elezioni a livello provinciale.

77. Qualsiasi Consiglio di Fraternità abbia non meno di quattro e non più di sei membri, con deleghe speciali che riguardano: la formazione, la segreteria, l'economia, la stampa, ecc. Se necessario si possono abbinare i compiti di Segretario ed Economo. Eventuali altre incombenze possono affidarsi dal Consiglio (previa votazione) a terziari non Consiglieri eletti, i quali dovranno rendere conto del loro compito al Presidente e suo Consiglio.

78. Il Segretario supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, qualora questi fosse impedito. Se l'impedimento dovesse prolungarsi oltre tre mesi, se ne dia comunicazione scritta al Consiglio Provinciale. In attesa di disposizioni, il Segretario esercita il suo « servizio » di supplenza per il disbrigo delle attività correnti. Partecipa con diritto di voto al Congresso provinciale per le elezioni, se vengono indette durante il periodo della sua supplenza quale Presidente della locale Fraternità.

79. Il Delegato Segretario è lo stretto collaboratore del Presidente, custode dell'Archivio, che terrà sempre aggiornato arricchendo lo di notizie utili per la storia e le vicende della relativa Fraternità.

80. Per i compiti del Delegato all'Economia si veda la parte quinta del presente Direttorio.

81. Il Delegato alla formazione dev'essere un terziario professo, di provata condotta ed esperienza, amante della spiritualità « minima », conoscitore delle realtà e delle esigenze del TOM, sempre disponibile. Collabora attivamente con l'Assistente alla formazione dei candidati alla professione, ma anche alla formazione permanente dei terziari professi.

82. Il Delegato stampa è il terziario che ha il compito di tenere stabili relazioni con il periodico del TOM. Deve far pervenire a tale periodico notizie di cronaca. E' il responsabile della campagna annuale per gli abbonamenti; cura il control-

lo dei versamenti; trasmette notizie necessarie alla Direzione del Periodico per facilitarne la redazione e la spedizione. A lui è affidata la discreta propaganda perché la rivista raggiunga sia i terziari che altri devoti del santo Fondatore.

83. a) Il Centro Provinciale è la struttura canonica intermedia, che si colloca tra le Fraternità locali e il Centro nazionale, allo scopo di promuovere, animare e coordinare, nel proprio ambito territoriale, l'attività apostolica del TOM e di agevolarne la realizzazione dei programmi.

b) Il Centro Provinciale ha una propria sede - possibilmente presso la Casa provincializia dell'Ordine - ed è animato da un Presidente e da un Consiglio canonicamente eletti, e assistito spiritualmente da un Religioso sacerdote dell'Ordine.

c) La cura spirituale del Centro è coordinata e guidata dall'Assistente, nello spirito e nella lettera delle Costituzioni e del presente Direttorio.

d) Il Consiglio, a cui, di diritto, partecipa l'Assistente provinciale, con voce attiva ma non passiva, sia composto da delegati a varie mansioni in numero strettamente necessario.

84. Il Consiglio Provinciale:

- a) elabora - secondo le indicazioni del Consiglio nazionale - il programma di lavoro del TOM della Provincia; ne cura la divulgazione alle Fraternità locali e ne controlla - con i mezzi stabiliti dalle Costituzioni e dal presente Direttorio - la fedele esecuzione;
- b) trasmette fedelmente le direttive del Consiglio nazionale alle Fraternità locali;
- c) cura i corsi di formazione permanente per i propri Dirigenti;
- d) sceglie con elezioni, su proposta del Presidente Provinciale, i Responsabili provinciali agli uffici del Centro;
- e) offre alle Fraternità locali assistenza necessaria di sostegno per tutte le loro esigenze formative e operative;
- f) discute e approva - a scrutinio segreto - la relazione annuale da inviare al Consiglio nazionale, a conclusione di ogni anno sociale;
- g) provvede tempestivamente - come previsto dalle Costituzioni - almeno una volta nel triennio alla visita fraterna delle Fraternità della Provincia, tramite il proprio Presidente;
- h) delibera in ciò che riguarda la conduzione economica della Fraternità provinciale, provvedendovi con prudenza, e a scrutinio segreto.

85. Il Presidente Provinciale ha il compito di:

- convocare, d'intesa con l'Assistente e presiedere le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea Provinciale;
- presiedere i Congressi per le elezioni delle Fraternità locali;
- effettuare la «visita fraterna» alle Fraternità locali;
- partecipare a tutti gli incontri indetti dal Con-

siglio Nazionale per le elezioni, con diritto di voce attiva e passiva;
- rappresentare la Fraternità ufficialmente nell'ambito della propria Provincia presso la Chiesa particolare;
- preparare la relazione annuale per il Consiglio Nazionale.

86. Il Centro Nazionale è costituito dall'unione organica e strutturale di tutte le Fraternità locali esistenti nell'ambito di una Nazione, collegate e coordinate tramite i Centri Provinciali, secondo la lettera e lo spirito delle Costituzioni.

- a) Il Centro Nazionale ha la propria sede nel: l'ambito della Casa stabilita dal Superiore Generale;
- b) è animato e guidato da un Presidente scelto da una tema (cfr. C. 47) e da un Consiglio canonicamente eletto dai Delegati eletti dalla base, ed è assistito spiritualmente dal Delegato Generale;
- c) nel proprio territorio attua programmi di apostolato, in sin toni a con le direttive delle varie Chiese particolari e i suggerimenti del Delegato-Assistente Generale. Questi coordina canonicamente e guida come rappresentante del Primo Ordine l'assistenza spirituale esercitata dagli Assistenti provinciali e locali della rispettiva nazione.

87. Il Consiglio Nazionale in sintonia con il Delegato Generale:

- a) promuove la spiritualità « minima », la stampa e le attività apostoliche, nei confini della nazione;
- b) anima e coordina le attività e le iniziative dei Consigli Provinciali;
- c) approva, a scrutinio segreto, la relazione annuale, a conclusione dell'anno sociale;
- d) delibera in merito ai contributi dei vari centri e alla destinazione dei fondi di disponibilità;
- e) presiede, nella persona del suo Presidente, o di un delegato di questi, i Congressi provinciali per le elezioni, e comunica al Superiore Generale la terna di nomi espressa dal Congresso nazionale perché proceda alla nomina del Presidente;
- f) attua, a mezzo del Presidente, la « visita fraterna » triennale a tutte le Fraternità locali e ai Centri provinciali.

88. Il Presidente Nazionale:

1. ha, in ambito nazionale, gli stessi compiti che ha il Presidente Provinciale nella sua Provincia. Tuttavia a lui spetta:
 - a) convocare, d'intesa col P. Delegato-Assistente Generale e presiedere tutte le riunioni del Consiglio e delle Assemblee a livello nazionale;
 - b) presiedere, se presente, qualsiasi riunione, convegno, assemblea di Fraternità e dei Centri;
 - c) dirigere e coordinare, d'intesa con i Consiglieri nazionali, le attività di apostolato del Centro Nazionale, rispondendone in prima persona dinanzi allo stesso Consiglio Nazionale, quando ne viene richiesto;

- d) riferire sull'attività e sulla vita del TOM della propria nazione, al Consiglio e al Congresso Nazionale, convocato per le elezioni, ogni tre anni;
- e) rappresentare la Fraternità Nazionale nei rapporti esterni;
- f) presiedere un ristretto Consiglio (formato dal Segretario e dall'Economo) per il disbrigo delle attività correnti;
- g) effettuare la « visita fraterna » ai Consigli provinciali e locali;
- h) presiedere i Congressi provinciali convocati per il rinnovo dei Consigli scaduti.

2. Il Presidente Nazionale può essere confermato per un secondo mandato consecutivo.

Collegamenti con altri gruppi ispirati a S. Francesco da Paola

89. Nell'ambito di uno stesso Centro e Fraternità, il TOM attui un collegamento preferenziale con altri eventuali gruppi di ispirazione « minima », quali la « Gioventù Minima », i « Cordigeri », gli « Amici di S. Francesco da Paola ». Si vedano in essi possibili simpatizzanti e aspiranti al TOM.

90. Si promuovano incontri e iniziative atte a fomentare con essi reciproca stima e collaborazione.

III. Insegne

91. Oltre al cordone di lana nera, annodato con due semplici nodi (cfr. Regola, VI, 16) di cui cingersi abitualmente, il terziario può usare un distintivo (con la scritta: « Terz'Ordine dei Minimi - Charitas ») uguale per tutte le Fraternità, oppure una spilla con l'effigie di S. Francesco da Paola.

92. Partecipando in gruppo a manifestazioni o cortei religiosi si usi uniformemente da tutti l'uno o l'altro segno, se si procede dietro il proprio standardo. Da preferirsi, in questi casi, l'uso del cordone.

PARTE QUARTA

TERZIARI ISOLATI TERZIARI DEL CLERO SECOLARE

I. Terziari isolati

93. Membri del TOM, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, sono costretti a vivere lontano dalle Fraternità, siano trattati con grande carità e comprensione.

- a) Sarà compito particolare del Presidente della Fraternità più vicina al terziario isolato di inviargli stampa, circolari e quanto può giovare per aiutarlo a sentirsi idealmente unito alla nostra Famiglia.
- b) I terziari isolati hanno l'obbligo di inserirsi nella più vicina Fraternità. con visite, almeno nella festa del Santo Fondatore e in altre occa-

sioni speciali (convegni, congressi, ecc.) e seguano, tramite il « Charitas », la vita e l'attività del TOM e della propria Fraternità.

c) Ogni anno, come ogni altro terziario, assolvano alla quota stabilita per sovvenire alle necessità organizzative del T.O.M.

II. Terziari del Clero secolare

94. a) I terziari del Clero secolare - per i loro impegni pastorali - siano considerati e trattati come terziari isolati. Tuttavia, se appartengono ad una Fraternità in numero sufficiente, possono formare della stessa una Sezione «Sacerdotale», che il Superiore Provinciale affiderà ad un sacerdote di sua scelta, o allo stesso Assistente della locale Fraternità.

b) Diaconi, sacerdoti e vescovi terziari possono liberamente usare - nella recita privata della liturgia delle Ore - il Calendario liturgico dell'Ordine.

c) La celebrazione della S. Messa potrà regolarsi nello stesso modo, d'intesa con il Vescovo diocesano.

d) I terziari del Clero secolare hanno gli stessi diritti e doveri degli altri terziari; tuttavia, per motivi ovvi, non possono essere eletti a compiti direttivi.

e) In luoghi lontani dalla Casa del Primo Ordine, per l'assistenza delle Fraternità si preferisca un sacerdote terziario residente.

f) Ai terziari del Clero secolare è vivamente raccomandata la promozione e la cura di vocazioni per la Famiglia Minima.

g) I terziari del Clero secolare sono invitati a tutti i convegni e manifestazioni organizzate per il TOM. Nei Congressi per elezioni hanno solo il diritto di voce attiva.

PARTE QUINTA

ELEZIONI VISITE: FRATERNA E PASTORALE AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA FRATERNITA'

I. Elezioni.

95. 1) Per le elezioni 'nel TOM - oltre al Diritto comune (cfr. CIC, can. 164-183) - si tenga presente quanto prescritto dalle Costituzioni e dalle seguenti disposizioni:

a) La presidenza di qualsiasi assemblea, 'convocata per elezioni, è tenuta dal Presidente di livello immediatamente superiore (o suo delegato) affiancato dall'Assistente di pari livello, che rappresenta l'Ordine;

b) il Presidente e l'assistente di livello superiore, che presiedono l'Assemblea per le elezioni, hanno diritto alla voce attiva;

c) se presenti, i Superiori Maggiori (Generale o Provinciale della relativa Provincia) o il Delegato Generale per il TOM, presiedono con diritto di

voce attiva;

d) Eccetto casi particolari - di cui si 'tratterà appresso - tutti i compiti direttivi sono conferiti per elezione e, a scrutinio segreto, con maggioranza relativa.

e) per l'elezione del Consiglio di una Fraternità locale hanno diritto alla voce attiva e passivamente tutti i terziari professi, che partecipano attivamente alla: vita di Fraternità e sono in regola con gli obblighi prescritti.

2) Il terziario professo gode del diritto di essere eletto a compiti direttivi se - in regola con i suoi doveri - ha professato almeno da tre anni, eccetto dispensa del Superiore Maggiore (se eletto con maggioranza assoluta).

3) Il Superiore Maggiore può rifiutare la dispensa dagli anni di professione (anche se c'è stato plebiscito -di voti) senza obbligo di notificare i motivi del suo rifiuto.

4) Non gode del diritto di voto chi ne è stato legittimamente privato.

a) E' privato del diritto di voto: chi nei sei mesi precedenti la votazione, non ha partecipato (senza motivi riconosciuti validi) alle adunanze e alle attività della Fraternità;

b) chi col suo comportamento ha creato difficoltà ai fratelli in modo grave;

c) chi è stato dimesso dalla Fraternità o la ha abbandonata di propria iniziativa.

5) Per le elezioni dei Consigli di Fraternità e dei Centri hanno voce attiva tutti i membri del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e i Delegati dai Superiori Maggiori.

6) Hanno diritto alla voce passiva tutti i terziari professi dell'ambito territoriale corrispondente, se in regola con i doveri su indicati.

7) Per il rinnovo dei Consigli, tenuto conto dell'art. 47 delle Costituzioni riguardante il Presidente Nazionale, si procede in questo modo:

a) Prima - a scrutinio segreto - si vota per eleggere i Consiglieri (in numero sufficiente);

b) dopo, a scrutinio- sempre segreto, i Consiglieri risultati eletti, eleggono tra loro il Presidente;

c) il Presidente eletto (confermato, ove occorra, dal Superiore Maggiore) propone una rosa di collaboratori che il Consiglio sceglie con votazione per i vari uffici e compiti.

96. Per l'elezione del Consiglio Provinciale - oltre al Presidente Nazionale, che presiede l'Assemblea, e all'Assistente relativo (che eleggono e non possono essere eletti) - hanno diritto a voce attiva e passiva i membri del Consiglio Provinciale uscente, i Presidenti di tutte le Fraternità della Provincia e un Delegato eletto da ogni Fraternità.

97. All'elezione del Consiglio Nazionale partecipano i membri del Consiglio Nazionale uscente, i Presidenti Provinciali, un Delegato eletto da ogni Fraternità.

98. Per chiarimenti, aggiunte e riforme riguar-

danti le elezioni a qualsiasi livello è competente solo il Superiore Generale (e il suo Delegato per il TOM).

II. Visite: fraterna e pastorale

99. La visita fraterna è un incontro fraterno tra il responsabile laico, Presidente del Centro superiore e la Fraternità visitata.

a) Scopo della visita fraterna è quello di animare, stimolare i terziari a maggiore impegno nell'osservanza della S. Regola, delle Costituzioni e del Direttorio, e di offrire aiuto per la vitalità e l'apostolato in ogni campo alla Fraternità.

b) La visita dev'essere effettuata a iniziativa dell'autorità competente, quanto prima concordando sulla data con il Centro interessato.

c) La visita fraterna effettuata dal Presidente Provinciale non impedisce alla Fraternità che è stata visitata di chiedere quella del Presidente Nazionale, se occorre (dopo averne informato il suddetto Presidente Provinciale).

100. Nelle visite ai Consigli di qualsiasi livello, il responsabile laico che la effettua, deve rendersi conto se c'è osservanza e vero inserimento della Fraternità nella Famiglia Minima.

101. Sarà cura del Visitatore controllare la perfetta comunione dei terziari tra loro con il Consiglio.

102. Incontrandosi con tutti e singoli i membri di una Fraternità, il Visitatore si comporti con discrezione e grande carità. Constatando gravi inadempienze che esigono urgente soluzione, riferisca subito al Consiglio di livello superiore. Non trascuri di prendere visione del contenuto degli Archivi e controlli registri, verbali e quanto crederà utile conoscere per una completa valutazione dello stato e delle attività della Fraternità.

103. Il Visitatore verificherà i verbali relativi alla elezione dei vari componenti del Consiglio. In particolare verificherà il registro custodito dall'Economo e qualsiasi documento attinente alla situazione economica della Fraternità e suo Consiglio.

104. Soggetto della visita è, anche il Presidente e suo Consiglio. Se alcuni terziari dovessero richiederlo, siano ascoltati con la dovuta attenzione, verbalizzando e facendo firmare eventuali loro dichiarazioni.

105. A conclusione della visita, chi l'ha effettuata esorterà tutti alla fedeltà ai propri impegni liberamente assunti, e, se necessario e improrogabile, correggerà fraternamente eventuali trasgressioni che dovesse notare.

106. Il Visitatore, se non accompagnato dall'Assistente, può farsi accompagnare da persona

degna e competente, scelta tra i terziari professori, che fungerà da segretario.

107. La visita pastorale è di competenza canonica dei Superiori Maggiori (P. Generale e Provinciali) dell'Ordine, o dei Delegati.

a) Il Superiore Maggiore effettui la visita alle Fraternità almeno una volta nel suo mandato, a richiesta o meno, alle normali scadenze, e quando motivi, a suo parere gravi e urgenti, la esigeranno (cfr. CIC, can. 305, 318).

b) La visita pastorale mira a rafforzare la comunione, o correggere eventuali deviazioni tra linee programmatiche concordate, a favorire la fedeltà al comune carisma, a incoraggiare la retta e costante osservanza della S. Regola, delle Costituzioni e del Direttorio, a sradicare incipienti abusi.

c) Il TOM nelle sue componenti strutturali esistenti nell'ambito di una diocesi, è soggetto anche alla visita pastorale e alla vigilanza del Vescovo diocesano (cfr. CIC, can. 397).

d) Chi attua la visita pastorale ha diritto a prendere visione dei documenti di Archivio, corrispondenza, circolari, registri di contabilità ed esigere eventuale copia fotostatica di qualsiasi documento.

e) Il Visitatore incontrerà tutti i membri della Fraternità in gruppo e, a richiesta, singolarmente. Darà particolare attenzione ai vari componenti del Consiglio (compreso il P. Assistente). Se possibile, visiterà anche eventuali terziari impediti o ammalati.

f) Se necessario, procederà alla correzione fraterna, tuttavia le sue parole e i suoi interventi siano espressione di sincera carità.

g) La preghiera comunitaria o la celebrazione della S. Messa, in occasione della visita, darà all'incontro il suo primo e profondo significato di comunione in Cristo.

h) Se - a giudizio del Visitatore (Superiore Generale o Provinciale) - circostanze o motivi gravi lo richiedessero, egli può designare subito o in seguito, un terziario che, in suo nome, diriga la Fraternità sino alle nuove elezioni (da indire non prima di un mese). In tal caso il Consiglio di Fraternità decade dai suoi compiti e il Presidente consegnerà al terziario incaricato l'Archivio con i registri.

i) Le disposizioni date dai Superiori Maggiori e loro Delegati - « Visitatori » hanno valore vincolante e sono da comunicarsi anche per iscritto.

l) L'accompagnatore o segretario del Visitatore, conclusa la visita pastorale, deve stendere un completo e dettagliato verbale conservato dal Superiore Maggiore. Se la visita è compiuta da un Delegato, questi invierà detto verbale al Superiore Maggiore corrispondente.

III. Amministrazione dei beni

108. Le Fraternità e i Centri abbiano tra i Consiglieri un Delegato per l'economia.

a) L'Economo terrà sempre aggiornato il registro

dell'amministrazione, annotando entrate e spese e specificando nomi, date e voci varie.

b) Egli ha il compito di amministrare i beni della Fraternità, sotto l'autorità del Consiglio; - e fare spese necessarie (sulla base delle entrate stabili della Fraternità) che il Presidente avrà lecitamente ordinato .

c) Ogni tre mesi deve presentare al Consiglio di Fraternità una breve relazione economica.

d) Ogni anno invia relazione completa e dettagliata concernente la sua amministrazione al Consiglio immediatamente superiore.

e) Ogni qualvolta gli viene chiesto il bilancio da parte di coloro che effettuano sia la visita pastorale che fraterna, lo consegnerà per iscritto.

f) L'Economo che pone invalida mente atti che oltrepassino i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, ne risponde personalmente dinanzi ai Superiori.

g) Prima che l'Economo inizi il suo compito:

1) deve garantire all'Assistente di svolgere onestamente e fedelmente le sue funzioni;

2) sia da lui redatto un dettagliato inventario dei beni mobili ed eventuali immobili della Fraternità;

3) copia dell'inventario sia conservata nell'Archivio della Fraternità; un'altra sia inviata all'Archivio del Consiglio immediatamente superiore. Qualsiasi modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

h) L'Economo sia sollecito nella riscossione delle quote annuali, annotando fedelmente nomi, data ed entità delle medesime.

i) Egli tenga presso di sé il registro di contabilità. Il «fondo-cassa», salvo un minimo per spese correnti di segreteria, sia depositato in una Banca debitamente indicata dal Consiglio di Fraternità.

l) Per qualsiasi spesa dev'essere autorizzato dal Presidente e suo Consiglio per iscritto.

109. Per le varie attività dei Consigli, compresi quelli Provinciali e Nazionale, le Fraternità contribuiranno con quota stabilita anno per anno dal Consiglio Nazionale, e con offerte libere. Parte di tale quota sarà devoluta alla Delegazione Generale.

PARTE SESTA

S. REGOLA - COSTITUZIONI E DIRETTORIO INIZIO E CONCLUSIONE ANNO SOCIALE

I. S. Regola - Costituzioni e Direttorio

110. Il TOM si regge secondo le norme del diritto universale della Chiesa, secondo lo spirito e la lettera della Regola redatta da S. Francesco da Paola e approvata dalla S. Sede, e le specificazioni delle Costituzioni e del Direttorio annesso.

111. Il Superiore Generale con suo Consiglio - su richiesta del Delegato Generale del TOM potrà aggiornare il Direttorio, modificando norme e in-

serendone altre, purché non siano in contrasto col testo delle Costituzioni.

Eventuali dispense per un tempo determinato riguardanti punti disciplinari delle Costituzioni può concederle il Superiore Generale dell'Ordine col suo Consiglio.

Nell'ambito di una Provincia (e regioni da essa dipendenti) può dispensare il Superiore Provinciale. col consenso del suo Consiglio su richiesta sia dei Presidenti (locali e Provinciale), che degli Assistenti, nella propria giurisdizione.

II. Inizio e conclusione dell'anno sociale «minimo»

112. Per consuetudine molto lodevole e antica, l'anno sociale « minimo» inizia il giorno di S. Michele arcangelo (29 settembre), Protettore della Famiglia dei Minimi, e si conclude il 30 giugno.

113. Per sottolineare la reale comunione esistente tra la Fraternità locale e la Diocesi, è opportuno invitare o all'inizio o alla conclusione dell'anno sociale « minimo» il Pastore della Chiesa l'articolare.

- a) Sia all'inaugurazione che alla chiusura dell'anno sociale ci sia la celebrazione della S. Messa con la partecipazione di tutti i terziari e possibilmente di fedeli e devoti del nostro Santo Fondatore, con omelia che tratti del TOM.

b) Sia, dedicato un giorno particolare come « Giornata del TOM ».

114. I terziari memori del monito del Santo Fondatore che «invano si comincia il bene se lo si lascia prima della morte», si studieranno di essere fedeli agli impegni assunti con la professione e imploreranno assiduamente dal Signore una gioiosa perseveranza, nell'attesa del premio eterno.